

## ADEMPIMENTI

---

### **Conservazione e consultazione delle fatture: due scelte distinte**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Ai sensi dell'[articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) le fatture elettroniche sono **conservate obbligatoriamente in modalità elettronica**.

La **conservazione elettronica**, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su computer del file della fattura, bensì un **processo regolamentato tecnicamente da specifiche disposizioni di legge** (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un **riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione** e deve terminare **entro tre mesi dalla scadenza delle dichiarazioni annuali** a cui si riferiscono (**entro il 31 gennaio 2021 per le fatture del 2019**).

Con il processo di **conservazione elettronica a norma**, infatti, si avrà la garanzia, negli anni, di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il **processo di conservazione elettronica** a norma è usualmente fornito da **operatori privati certificati** facilmente individuabili in internet; anche l'Agenzia delle Entrate **mette gratuitamente a disposizione** un servizio di conservazione elettronica a norma, della **durata di 15 anni**, per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Tale servizio è accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

Il **servizio di conservazione della fattura elettronica** è rivolto sia agli operatori economici che a coloro che ricevono fatture elettroniche (e ai relativi intermediari incaricati). La funzionalità prevede come prerequisito **l'adesione ad una convenzione** di servizio specifico.

L'adesione alla convenzione avviene mediante **esplicita accettazione delle condizioni** in essa contenute, all'interno **dell'area del servizio di conservazione**, previa autenticazione in conto proprio o tramite soggetti incaricati. Per il contribuente che sceglie di aderire all'apposito accordo di servizio (mediante modalità online), **tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il SdI saranno portate in conservazione**, a norma del [D.M. 17.06.2014](#), secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, in conformità alle

disposizioni del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013](#).

Una **differente funzionalità rispetto alla conservazione a norma**, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, riguarda la **consultazione delle fatture elettroniche**.

Tale funzionalità è stata oggetto di modifica a seguito dei rilievi del garante in materia privacy. Il [provvedimento del 21 dicembre 2018](#) ha modificato le modalità con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva (o agli intermediari dagli stessi delegati), le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.

In particolare, è stata prevista l'introduzione di una **specifica funzionalità**, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori di aderire espressamente al servizio di “**Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**”.

Da ultimo il [provvedimento del 29 aprile 2019 prot. 107524](#) ha disposto lo **slittamento di alcuni termini previsti** dal citato [provvedimento del 21 dicembre 2018](#): in particolare, la **funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, inizialmente prevista dal 3 maggio 2019, verrà **resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019**.

Inoltre, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, gli stessi potranno **effettuare l'adesione dal 31 maggio 2019 al 2 settembre 2019**.

In linea generale il servizio di ausilio offerto dall'Agenzia delle entrate, accessibile previa adesione, consiste nella **consultazione e acquisizione dei “file fattura” sino al 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (Sdl).

Nel caso in cui **almeno una delle parti** aderisca alla consultazione – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate **memorizza i dati dei file delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l'adesione**.

Al soggetto che **non abbia effettuato l'adesione** sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i **“dati fattura”**, di cui al paragrafo 1.2 del provvedimento del 30 aprile 2018, fino al **31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. *“Per dati fattura si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972 ad esclusione de dati di cui al comma 2, lettera g) e alle altre disposizioni tributarie nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il Sdl, riportati in allegato B, compreso il codice hash”*. I **dati esclusi dalla possibilità di consultazione**, in caso di mancata adesione, sono **natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi** formanti oggetto dell'operazione.

Nel caso in cui **nessuna delle parti aderisca al servizio** – cedente/prestatore o cessionario/committente – l'Agenzia delle entrate, dopo l'avvenuto recapito della fattura al destinatario, **cancella i dati dei “file fattura” e memorizza esclusivamente i “dati fattura”**. Tali dati sono resi disponibili in consultazione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate; **per gli operatori Iva**, la consultazione può essere effettuata anche attraverso gli intermediari appositamente delegati. Al cessionario/committente **consumatore finale**, in assenza della sua adesione al servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.

Al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la totalità dei file delle **fatture emesse/ricevute fino al 31 maggio 2019**, l'Agenzia delle entrate procede alla **temporanea memorizzazione** dei “file fattura” e li rende disponibili in consultazione agli utenti fino al 2 settembre 2019. La **mancata adesione** al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici **comporta la cancellazione dei “file” memorizzati nel periodo transitorio**.

Seminario di specializzazione

## I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)